

### Legge Regionale 08/02/2005, n. 6

### “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 10.02.2005, I Suppl. Ord.]

... omissis ...

#### Art. 6

#### (Disposizioni in materia di servizi alla persona)

... omissis ...

6. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell’articolo 3 le parole: «*struttura socio assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria*» sono sostituite dalle seguenti: «*struttura sociosanitaria*»;
- b) al comma 4 dell’articolo 4 le parole da «*In caso di trasporto*» fino alle parole «*il cadavere è riposto*» sono sostituite dalle seguenti: «*In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l’espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta*»;
- c) il periodo iniziale del comma 5 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:  
«*Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ASL abbia certificato l’antigenicità, per*» ;
- d) al comma 6 dell’articolo 4 le parole: «*gestite da privati*» sono sostituite dalle seguenti: «*gestite da operatori pubblici e privati*»;
- e) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: «*all’ufficiale di stato civile*» sono sostituite dalle seguenti: «*al comune*»;
- f) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 dopo la parola «*anatomiche*» è inserita la seguente «*riconoscibili*»;
- g) alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 9 la parola «*tumulazione*» è sostituita dalla seguente «*sepolitura*»;
- h) al comma 8 dell’articolo 9 le parole «*previo parere dell’ASL e dell’ARPA secondo le rispettive competenze*» sono soppresse;
- i) dopo il comma 8 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:  
«*8 bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell’ASL e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze.*»;
- l) dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10 bis

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da € 500 a € 1000 per le violazioni all’articolo 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;
- b) da € 2000 a € 5000 per le violazioni all’articolo 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;
- c) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all’articolo 4, comma 8;
- d) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all’articolo 6 e alle relative norme regolamentari;
- e) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all’articolo 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;
- f) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all’articolo 8, comma 4.

2. Le somme riscosse a seguito dell’erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

... omissis ...

#### Art. 8

#### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.